G. 30721 **Sent. n. 40/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 30721 del registro di Segreteria su ricorso proposto da:

F.P. (C.F.: Omissis), nata ad Omissis il Omissis e residente a Omissis, in Via Omissis, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Seminara (C.F.: SMNGRG74M21I754O) ed Elisabetta Castilletti (C.F.: CSTLBT86P64I754T), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso i predetti difensori, nel loro studio sito in Siracusa v.le S. Panagia n. 90, e al domicilio digitale: avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it; elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it

Nei confronti di

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

Tenuta l'udienza del 28 gennaio 2025, presente solo l'avv. Fabio per

l'INPS, su delega dell'avv. Giulio Peco, la decisone veniva rinviata a all'udienza del 13 marzo 2025, successiva all'udienza della Corte costituzionale chiamata a valutare la legittimità costituzionale della norma posta a base del ricorso;

Tenuta l'udienza del 13 marzo 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, è presente solo l'avvocato difensore dell'INPS.

Ritenuto in

FATTO

La parte ricorrente, titolare del trattamento pensionistico superiore a 8 volte il minimo Inps e fino a 10 volte il minimo Inps (categoria VOCTPS, numero pensione Omissis), rientrante nel campo di applicazione del comma 309 dell'art. 1 della L. n. 197/2022,

domanda l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza il blocco imposto dall'art. 1, c. 309 della l. 29 dicembre 2022 n. 197, con ogni conseguente statuizione, tra cui la condanna dell'INPS alla "restituzione" delle somme indebitamente non erogategli, oltre il risarcimento del conseguente danno.

In estrema sintesi, secondo la ricorrente, il grave pregiudizio subito per effetto della normativa da ultimo intervenuta, anche a causa dei precedenti interventi legislativi simili, violerebbe diritti costituzionalmente tutelati con conseguente illegittimità costituzionale della normativa vigente.

In punto di diritto, quindi, il ricorso viene introdotto per

provocare nuovamente l'intervento della Corte Costituzionale sull'attuale meccanismo di rivalutazione delle pensioni.

A tal fine vengono prospettati plurimi profili di incostituzionalità del meccanismo di blocco/raffreddamento della perequazione disposto con il citato comma 309 che qui, per motivi di sintesi, si intendono richiamati mediante rinvio all'atto introduttivo del giudizio.

L'INPS si è costituito in giudizio ripercorrendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 70/2015 e n. 234/2020 in base ai quali argomenta in ordine all'infondatezza delle tesi esposte nel ricorso e all'insussistenza dei profili di illegittimità costituzionale e rispetto della normativa sovranazionale prospettati.

All'odierna udienza è presente solo il patrocinatore dell'INPS, il quale ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio presentata dalla parte ricorrente, in vista dell'odierna udienza. Il giudizio è passato in decisione con formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.

DIRITTO

In esito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 19/2025 che ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale del comma 309 dell'art. 1 della L. n. 197/2022, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del processo, chiedendo l'estinzione del presente giudizio.

All'odierna udienza l'avv. dell'INPS ha dichiarato di accettare la rinuncia senza riserve o condizioni.

Questa Corte, quindi, accertata la regolarità della rinuncia agli atti del processo e dell'accettazione della stessa, dichiara l'estinzione del presente giudizio, ai sensi per gli effetti dell'art. 110 c.g.c., in esito alla quale non vi è luogo per la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

Dichiara

l'estinzione del processo ai seni dell'art. 110 c.g.c.

Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.3.2025.

La Giudice

Dott. ssa Barbara Pezzilli

(*firmato digitalmente*)

Depositato in segreteria il 21.03.2025

la Direttrice della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)

(*firmato digitalmente*)